#### TITOLO VII NORME TRANSITORIE FINALI

# Art. 69 - DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO CON IL P.R.G.

- Le norme regolamentari in contrasto con le prescrizioni e norme del P.R.G. sono sostituite dalle presenti norme.
- Le prescizioni e norme del P.R.G. prevalgono su tutte le precedenti previsioni urbanistiche e di assetto del territorio, salvo che non esista una esplicita diversa previsione nelle presenti norme.

## Art. 70 - CONCESSIONI IN CONTRASTO CON IL P.R.G.

Le concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di approvazione del P.R.G. mantengono la loro validità anche se in contrasto con le prescrizioni del piano stesso, a condizione che i relativi lavori vengano iniziati entro un anno dalla data del rilascio della concessione. Varianti essenziali a tali concessioni dovranno conforarsi alle prescrizioni del presente P.R.G.

#### Art. 71 - PIANI PARTICOLAREGGIATI FATTI SALVI

- I piani particolareggiati privati già approvati e i piani particolareggiati pubblici già adottati rimangono in vigore a tutti gli effetti per il tempo previsto per la loro validità ed efficacia. In tale periodo l'attuazione del Piano Particolareggiato avviene in base alle norme, indici e parametri vigenti alla data di adozione del Piano Particolareggiato avviene in base alle norme, indici e parametri vigenti alla data di adozione del Piano Particolareggiato stesso o la data di approvazione per quelli di iniziativa privata.
- In caso di varianti sostanziali ai suddetti piani attuativi, tali varianti dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente P.R.G.
- Successivamente alla scadenza del piano particolareggiato, le aree eventualmente inedificate o per le quali non, sia stata richiesta concessione edilizia, possono essere edificate mediante concessione edilizia diretta nel rispetto di quanto previsto dal piano particolareggiato, solo successivamente al collaudo ed alla cessione al Comune delle opere di urbanizzazione convenzionate previste nel piano particolareggiato stesso.
- Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati ai piani particolareggiati gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 6,7,8.

### Art. 72 - EDIFICI CONDONATI

Gi edifici condonati ai sensi della legge 47/85 possono essere mantenuti e sono soggetti alla

disciplina di zona sulla quale insistono.

Questi edifici, nel mantenimento delle superfici e del volume condonati, possono: essere ristrutturati anche con demolizione e ricostruzione al fine di una migliore integrazione con gli edifici contermini; essere sostituiti con traslazione della superficie e del volume condonati per venire accorpati ad altro edificio esistente nel lotto di pertinenza, fatti salvi i distacchi previsti dal codice civile, o per essere resi conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti, ovvero per essere resi conformi a quanto previsto all'art. 15 in R3 E R4.

## Art. 73 - DEROGHE

Il Sindaco ha facoltà di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle prescizioni del P.R.G. per edifici o impianti pubblici ai sensi dell'art. 54 L.R. 47/78 e successive modifiche e integrazioni, previo nulla osta del Consiglio Comunale.

## Art. 74 - SALVAGUARDIA

Dalla data di adozione del P.R.G. potranno essere assentiti gli interventi conformi al P.R.G. vigente e non in contrasto con il P.R.G. adottato, indipendentemente dalla data di presentazione delle relative richieste. 8L. 1902/52 e L.R. 47/78 art 55)